Regione del Veneto

Venezia,

7 MAG. 1990

opeur a 24 5/40

Protocollo Nº 4660/6165 Allegati Nº

Oggetto Disposizioni regionali in tema di certificazione di idoneità alla pratica sportiva.

Ai Sigg. Presidenti delle UU.LL.SS.SS. del Veneto

Ai Sigg. Direttori dei Servizi Poliambulatoriali

Ai Sigg. Coordinatori dei Servizi di Medicina Sportiva

LORO SEDI

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Via S. Prosdocimo, 6/8 35100 P A D O V A

Agli Ordini Provinciali dei Medici L O R O S E D I

Alla Federazione Medico Sportiva Italiana Borgo Scroffa, 5 36100 V I C E N Z A

Al Delegato Regionale C.O.N.I. S. Marco, Calle Benzon, 3927 30100 VENEZIA

Ai Delegati Provinciali C.O.N.I. L O R O S E-D I

e, p.c. Al S.U.M.A.I. Regionale C/o Ordine dei Medici Via Don C. Steeb, 7 37100 V E R O N A

> All'A.SI.S.ME.S. Rappresentante Regionale C/o Dr. Petrolito Via Caorliega, 19 30035 M I R A N O (VE)

Agli Enti di Promozione Sportiva L O R<sub>.</sub>O S E D I

./.



All'U.I.S.P. Comitato Regionale Veneto Cannaregio, 1574 30100 V É N É Z I A

Al C.S.I. - Via Vescovado, 27 35100 P A D O V A

Al C.R.V. - Largo Libertà, 1 45100 ROVIGO

Risulta che non sempre, nella prassi, le disposizioni in materia di cui all'oggetto siano puntualmente osservate da parte dei medici che provvedono alla certificazione.

Si rende dunque necessario ribadire le direttive a suo tempo rese note, al fine di sollecitarne una più puntuale osservanza.

Per ristabilire la corretta procedura in materia di idoneità (o non idoneità) alle attività sportive agonistiche si ricorda che gli atleti devono essere avviati dalla società sportiva di appartenenza, con idonea richiesta, singola o di gruppo, formulata su carta intestata della società stessa ed a timbro e firma del Presidente, all'apposita struttura dell'Unità Sanitaria Locale che deve rilasciare la prevista autorizzazione.

Sono competenti a rilasciare detta autorizzazione le U.L.S.S. per gli atleti residenti nel proprio ambito territoriale e per gli atleti che, pur non residenti appartengono a società sportive ubicate nel proprio territorio di competenza.

Come è noto l'art. 5 della L.R. 3/8/1982, n. 25 attribuisce la legittimazione a rilasciare le certificazioni dell'idoneità specifica ai sanitari in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport o dellattestato ex art. 8 della legge 1099/71.

Le certificazioni relative all'attività sportiva agonistica possono dunque essere rilasciate:

- dai servizi di Medicina dello Sport delle U.L.S.S.;
- dai Centri di Medicina dello Sport delle F.M.S.I. del C.O.N.I.

1 ..



- dalle strutture private. In tal caso, ovviamente il costo delle prestazioni non è a carico del S.S.N. ma del richiedente.

Posto che l'accertamento di idoneità deve essere effettuato secondo quanto espressamente previsto dal D.M. 18/2/1982 alle tabelle A e B allegate allo stesso, all'atleta che viene riconosciuto idoneo deve essere rilasciato il relativo certificato; una seconda copia va inviata all'U.L.S.S. di iscrizione dell'atleta nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in altra U.L.S.S. su dichiarazione della Società sportiva o in Centro F.M.S.I./C.O.N.I. convenzionato.

Una terza copia, con tutta la relativa documentazione, deve essere conservata, per la durata di almeno cinque anni, a disposizione delle strutture pubbliche che ne facciano legittima richiesta.

Per gli atleti riconosciuti non idonei alla pratica agonistica di un determinato sport viene redatto apposito certificato in cinque copie, di cui:

- una all'ente sportivo di appartenenza dell'aspirante atleta all'attività sportiva;
- una copia, con diagnosi, all'interessato, da notificare entro cinque giorni dall'emissione del giudizio, a mezzo Raccomandata A.R.;
- una copia all'U.L.S.S. competente per territorio dell'atleta;
- una copia, con diagnosi, al competente ufficio regionale (presso il Dipartimento Assistenza Sanitaria):
- una copia dovrà essere conservata presso la struttura sanitaria che l'ha rilasciata, unitamente alla scheda di valutazione ed agli accertamenti eseguiti ed a disposizione della Commissione Regionale prevista dall'art. 10 della L.R. 25/82.

La lettera n. 36463 del 2 novembre 1984, che ha riconosciuto la legittimazione alla certificazione della idoneità alla pratica sportiva agonistica per i medici sportivi che operano in libera professione, ha disposto che la specialista deve trasmettere all'U.I.S.S. di residenza dell'atleta il certificato emesso, di idoneità o non idoneità allegando ad esso copia di tutti i referti relativi agli accertamenti eseguiti e preseritti dal D.M. 18.2.1982, riguardante le norme per l'idoneità sportiva agonistica. (LA PARTE CANCEURTA È SUPERRAD

Si tratta di una direttiva che nella prassi è stato più volte ignorata. Simile inadempienza ha reso possibile il verificarsi di episodi

.1.





in cui gli atleti giudicati non idonei dal Servizio di Medicina dello Sport dell'U.L.S.S. o dal Centro F.M.S.I. a cui si sono rivolti, hanno successivamente ottenuto l'idoneità presso altra U.L.S.S. od altri Centri o specialisti privati.

Ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 18.2.1982 e dall'art. 8 della L.R. 25/82 e soprattutto con lo spirito della dormativa volta a tutelare l'attività sportiva agonistica:

La lettera no 23694 del 20 giugno 1986 ha introdotto la verifica amministrativa a mezzo di direttive ben precise:

- le certificazioni di idoneità (o non idoneità) devono essere rilasciate dall'U.L.S.S. presso la quale l'atleta ha la propria residenza o dai Centri della F.M.S.I. del C.O.N.I. convenzionati;
- nell'ipotesi di certificazioni rilasciate da detti Centri F.M.S.I., altri Centri privati o da specialisti libero-professionisti esse, per produrre i loro effetti, devono essere vistate, previa verifica amministrativa, dall'U.L.S.S. di residenza dell'atleta;
- verifica e visto sono necessari, analogamente, allorchè si è tenuto conto, in sede di certificazione, dell'U.L.S.S. di residenza della società sportiva di appartenenza, anzichè di quella dell'atleta, come autorizzato con circolare regionale n. 36588 del 4 novembre 1982;
- è necessario inoltre che nella scheda sanitaria venga inserita apposita formula con la quale l'atleta dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere o non essere stato sottoposto a precedenti visite medico-sportive di legge e di essere stato o non essere stato dichiarato idoneo alla pratica sportiva agonistica;
- in caso di precedente giudizio di non idoneità il medico sportivo è tenuto a far menzione di esso nella propria certificazione ed a specificare i motivi che lo inducono a ritenere non più attuale la precedente certificazione di non idoneità.

In assenza ci detta specificazione l'atto sarà considerato nullo.

./..



\_ 5 \_

Alla luce della problematica emersa, per una maggiore garanzia di rispetto della procedura si pone a carico del richiedente l'onere di accertare l'avvenuta trasmissione all'U.L.S.S. competente per territorio di copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura che hanno effettuato l'accertamento, corredata da tutti i referti degli esami eseguiti.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'

Dr Antonio Bogoni -

PP/mc

